

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 12843/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12843 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Nuova Partenope Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio di Ministri - Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Comune di Casal di Principe, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del decreto del Capo Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2021, pubblicato in pari data sulla pagina web dedicata

alla gara, di approvazione:

A) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", ritenute non ammissibili, di cui all'Allegato C - Elenco delle richieste escluse dalla Commissione, nella parte in cui statuisce la non ammissibilità della domanda protocollo BANDO202002533 per PROGETTO NON CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 23 DEL D. LGS. 50/2016 E ART.24 E SEGUENTI E ART.33 E SEGUENTI DEL D.P.R. 207/2010, pubblicata in data 13 settembre 2021;

B) della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati presentati nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", di cui all'Allegato A - Graduatoria degli interventi finanziati e non finanziati con indicazione del punteggio, pubblicata in data 13 settembre 2021;

C) della graduatoria finale delle domande di finanziamento, presentate nell'ambito dell'avviso Pubblico Sport e Periferie per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo "Sport e Periferie", ritenute non ammissibili a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, di cui all'Allegato B - Elenco delle richieste escluse a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, pubblicata in data 13 settembre 2021;

- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso ai precedenti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Nuova Partenope Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l. l'11 febbraio 2022:

- del provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, a firma del coordinatore del Servizio II, dr. Guglielmo Agosta, DPS-0015322-P-13/12/2021, notificato a mezzo pec in data 13.12.2021, con il quale, in riscontro alla istanza di parte ricorrente di cui alla nota prot. 11604 del 05.10.2021, è stato confermato il giudizio di esclusione della domanda di finanziamento prot.

BANDO202002533.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Divisione dello Sport;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il suo progetto non è stato ammesso ai finanziamenti previsti dal Bando Sport e Periferie in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 23 D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 24 e ss. e 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010;

Rilevato altresì che il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti sono stati notificati all'amministrazione resistente e ad uno dei soggetti controinteressati ammessi al finanziamento (Comune di Casal di Principe);

Considerato che dall'eventuale accoglimento del ricorso e dalla conseguente rivalutazione del progetto della ricorrente da parte dell'amministrazione, potrebbe derivare un pregiudizio anche per tutti gli altri soggetti collocati in graduatoria e già ammessi al finanziamento;

Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell'elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

a) la notificazione dovrà avvenire - ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA - mediante pubblicazione sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri: della presente ordinanza, del ricorso introduttivo dei motivi aggiunti nonché, ancora, dell'elenco nominativo di tutti i soggetti risultati ammessi a finanziamento secondo l'attuale graduatoria finale del bando;

- b) parte ricorrente dovrà provvedere, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad inoltrare, a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa, copia informatica dei suindicati atti da pubblicare, inclusa la presente ordinanza;
- c) a sua volta, l'Amministrazione resistente dovrà provvedere, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta, alla correlativa pubblicazione sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente rilasciando a questi apposito attestato di avvenuta pubblicazione;
- d) l'Amministrazione resistente non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi pubblicata in esecuzione della presente ordinanza;
- e) parte ricorrente, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, dovrà dare prova del compimento dei prescritti adempimenti a suo carico e della avvenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori giorni dieci dalla stessa, depositando, altresì, agli atti del giudizio, entro lo stesso termine, l'attestato di avvenuta pubblicazione rilasciato dall'Amministrazione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Rinvia per la trattazione del ricorso a nuova udienza in data da destinarsi a cura del Presidente della Sezione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Agata Gabriella Caudullo, Presidente FF, Estensore

Marianna Scali, Primo Referendario

Domenico De Martino, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Agata Gabriella Caudullo

IL SEGRETARIO